

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, BARSACCHI, FOSSA, BOZZELLO  
VEROLE, FINESSI, SCEVAROLLI, NOVELLINI, NOCI, SEGRETO e  
DI NICOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1979

Modifiche alla legge 22 febbraio 1973, n. 27,  
sulla previdenza marinara

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fissava la misura della pensione complessiva spettante all'iscritto in tanti trentesimi del 65 per cento della retribuzione pensionabile per quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di trenta.

La nuova normativa dettata dall'articolo 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ha inteso adeguare tale percentuale a quella vigente per la liquidazione delle prestazioni della assicurazione generale obbligatoria; di conseguenza, la percentuale stessa è stata portata dal 65 per cento al 74 per cento della media delle retribuzioni pensionabili ed è elevata all'80 per cento di tale media, ai sensi dell'articolo 2 della legge, a partire dal 1° gennaio 1979.

La legge n. 27 del 1973, inoltre, ha innovato in materia di calcolo della media delle retribuzioni pensionabili che, infatti, dovrà essere determinata non più in relazione a tutta l'attività compiuta dall'iscritto, ma fa-

cendo riferimento soltanto agli ultimi dieci anni di attività o al minor periodo complessivo che l'iscritto stesso possa far valere.

La legge 22 febbraio 1973, n. 27, ha, però, operato una discriminazione a danno di marittimi titolari di pensione con inizio della decorrenza fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1969, che non vengono a beneficiare della nuova misura della pensione; il problema non si pone per i pensionati marittimi in epoca antecedente al 1965 perchè sono stati assorbiti nell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e beneficiano dei relativi parametri di trattamento pensionistico.

Con il presente disegno di legge si viene incontro alle giuste richieste degli interessati eliminando la discriminazione a loro danno.

Il costo finanziario è valutato, per il corrente esercizio, in 3 miliardi di lire. Infatti, gli interessati non raggiungono le 8.000 unità e, con il presente disegno di legge, l'importo della loro pensione verrà aumentato mediamente di circa 375.000 lire annue.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, come sostituito dall'articolo 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, si applicano alle pensioni aventi decorrenza tra il 1° gennaio 1965 e il 31 dicembre 1969 con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1964 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.

Ai fini dell'adeguamento previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, le pensioni di cui al primo comma sono equiparate a quelle con decorrenza non successiva al 31 dicembre 1970.

Sono abrogate le disposizioni della legge 22 febbraio 1973, n. 27, non compatibili con la presente legge.

Il trattamento pensionistico stabilito con la presente legge decorre dal 1° gennaio 1979.

**Art. 2.**

È concesso alla Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo a carico dello Stato per i maggiori oneri derivanti dalla presente legge.

**Art. 3.**

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

L'onere è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.